



COMUNE DI ARIANO IRPINO

Provincia AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--------------|---|
| N. 29 | OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). |
|--------------|---|

ADUNANZA del 12 luglio 2012

L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 18.00, con prosieguo, in Ariano Irpino nella Sala Consiliare "Giovanni Grasso" del Palazzo di Città, con apposito avviso diramato dal Presidente in data 28.06.2012 prot. n. 11087, integrato con ulteriore avviso del 05.07.2012 prot. n. 11423, entrambi ritualmente notificati nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria pubblica, in prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, il Consigliere Signor **Giovannantonio Puopolo**.

Dei Consiglieri Comunali sono PRESENTI n. 21 e ASSENTI n. 0, sebbene invitati, come segue:

| CONSIGLIERI | pres. | ass. | CONSIGLIERI | pres | ass |
|------------------------|-------|------|------------------------|------|-----|
| Mainiero Antonio | SI | | Della Croce Antonio | SI | |
| Zecchino Ettore | SI | | Bongo Federico | SI | |
| Caso Vincenzo | SI | | Giuliani Salvatore | SI | |
| De Pasquale Benvenuto | SI | | Scaperrotta Alessandro | SI | |
| Savino Antonio | SI | | Santoro Pasqualino | SI | |
| Melito Carmine | SI | | Pannese Alessandro | SI | |
| Puopolo Angelo | SI | | Bevere Gaetano | SI | |
| Grasso Carmine | SI | | Ninfadoro Antonio | SI | |
| Puopolo Giovannantonio | SI | | La Vita Giovanni | SI | |
| Iannarone Alessandro | SI | | Manganiello Mario | SI | |
| Cirillo Vincenzo | SI | | | | |

Partecipa il Segretario Generale **dr. Francesco Esposito**, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto emerso nel dibattito consiliare come integralmente riportato nella deliberazione consiliare n. 32, adottata in data odierna, ad oggetto: *“Bilancio annuale di previsione 2012. Bilancio pluriennale 2012-2014. Relazione previsionale e programmatica 2012-2014 ed altri allegati. Approvazione.”*;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: *“È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente 16: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè, entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che, a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che, a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);**

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali**

- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni **2012 e 2013** la detrazione prevista dal precedente periodo è **maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a € 200;**

VISTO l'art. 10 (UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) dell'allegato Regolamento IMU con il quale si stabilisce che:

comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente:

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:

*- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, **si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;***

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la proposta di Regolamento IMU, adottato dalla Giunta Municipale con deliberazione **n° 100 del 09 giugno 2012;**

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;

RICHIAMATO D.M. 20 giugno 2012 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012;

CON voti espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione che dà il seguente risultato:

PRESENTI: 21

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 9 (Bevere, Caso, De Pasquale, La Vita, Savino, Bongo, Della Croce, Grasso, Ninfadoro),

Astenuti: n. 1 (Puopolo Giovannantonio)

DELIBERA

- 1) di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata "IMU", nel testo formato da 27 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 3) di **dare atto** che l'allegato Regolamento avrà effetto **dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 4) di **determinare** le aliquote IMU, con successiva e apposita deliberazione;
- 5) di **inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di **disporre**, *che al fine di consentire l'adempimento di cui al paragrafo precedente*, a cura del Servizio di Segreteria si provveda alla pubblicazione della presente **entro e non oltre 25 giorni dalla data di approvazione**.

Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione che dà il seguente risultato:

PRESENTI: 21

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 9 (Bevere, Caso, De Pasquale, La Vita, Savino, Bongo, Della Croce, Grasso, Ninfadoro),

Astenuti: n. 1 (Puopolo Giovannantonio)

DELIBERA

- di **dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. ---

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

f.to:Giovannantonio Puopolo

f.to:Francesco Esposito

per copia conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Responsabile

Ariano Irpino li.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione,giusta dichiarazione del Messo Comunale , è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Il Funzionario Responsabile

Ariano Irpino li _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- decorrenza dei termini ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, li

Il Funzionario Responsabile

Ariano Irpino li.....
